

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 392



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
24 ottobre 2016

Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2016/C 392/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

Tribunale

2016/C 392/02	Elezione del presidente del Tribunale	2
2016/C 392/03	Elezione del vicepresidente del Tribunale	2
2016/C 392/04	Elezioni dei presidenti delle sezioni	2
2016/C 392/05	Costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni	2

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2016/C 392/06	Causa C-374/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 7 luglio 2016 — Rochus Geissel als Insolvenzverwalter über das Vermögen der RGEX GmbH i. L./ Finanzamt Neuss	5
---------------	--	---

IT

2016/C 392/07	Causa C-375/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 7 luglio 2016 — Finanzamt Bergisch Gladbach/Igor Butin	6
2016/C 392/08	Causa C-409/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulío tis Epikrateias (Grecia) il 22 luglio 2016 — Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Paideias kai Thriskevmaton/Maria-Eleni Kalliri . . .	6
2016/C 392/09	Causa C-415/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portogallo) il 27 luglio 2016 — David Fernando Leal da Fonseca/Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA	7
2016/C 392/10	Causa C-419/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano/Landesgericht Bozen (Italia) il 28 luglio 2016 — Sabine Simma Federspiel/Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA	8
2016/C 392/11	Causa C-420/16 P: Impugnazione proposta il 28 luglio 2016 da Balázs Árpád Izsák e Attila Dabis avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione), causa T-529/13, Balázs Árpád Izsák e Attila Dabis/Commissione europea	8
2016/C 392/12	Causa C-421/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 28 luglio 2016 — Ministre des finances et des comptes publics/Marc Lassus	9
2016/C 392/13	Causa C-429/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Łodzi (Polonia) il 2 agosto 2016 — Małgorzata Ciupa e altri/II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi attualmente Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi	10
2016/C 392/14	Causa C-436/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos (Grecia) il 4 agosto 2016 — Georgios Leventis, Nikolaos Vafias/Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd . .	11
2016/C 392/15	Causa C-438/16 P: Impugnazione proposta il 4 agosto 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 26 maggio 2016, cause riunite T-479/11 e T-157/12 . . .	12
2016/C 392/16	Causa C-454/16 P: Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Global Steel Wire, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias e altri/Commissione	12
2016/C 392/17	Causa C-455/16 P: Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias e altri/Commissione	13
2016/C 392/18	Causa C-456/16 P: Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Trefilerías Quijano, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias e altri/Commissione	14
2016/C 392/19	Causa C-457/16 P: Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Global Steel Wire, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/16 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias e altri/Commissione	14

2016/C 392/20	Causa C-458/16 P: Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias e altri/Commissione	16
2016/C 392/21	Causa C-459/16 P: Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias e altri/Commissione	17
2016/C 392/22	Causa C-460/16 P: Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Trefilerías Quijano, SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias e altri/Commissione	18
2016/C 392/23	Causa C-461/16 P: Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias e altri/Commissione	19

Tribunale

2016/C 392/24	Causa T-219/13: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Ferracci/Commissione [«Aiuti di Stato — Imposta comunale sugli immobili — Esenzione concessa agli enti non commerciali che svolgono attività specifiche — Testo unico delle imposte sui redditi — Esenzione dall'imposta municipale unica — Decisione che in parte accerta l'insussistenza di un aiuto di Stato e in parte dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione — Incidenza diretta — Ricevibilità — Impossibilità assoluta di recupero — Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 — Obbligo di motivazione»]	22
2016/C 392/25	Causa T-471/13: Sentenza del Tribunale dell'8 settembre 2016 — Xellia Pharmaceuticals e Alpharma/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato dei medicinali antidepressivi contenenti il principio attivo farmaceutico citalopram — Nozione di restrizione della concorrenza per oggetto — Concorrenza potenziale — Medicinali generici — Barriere all'ingresso sul mercato derivanti dall'esistenza di brevetti — Accordi stipulati tra il titolare di brevetti e un'impresa di medicinali generici — Durata dell'indagine della Commissione — Diritti della difesa — Ammende — Certezza del diritto — Principio di legalità delle pene»)	22
2016/C 392/26	Causa T-675/13: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — K Chimica/ECHA («REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle microimprese, piccole e medie imprese — Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell'impresa — Raccomandazione 2003/361/CE — Decisione che impone un onere amministrativo — Determinazione delle dimensioni dell'impresa — Potere dell'ECHA»)	23
2016/C 392/27	Causa T-17/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — U4U e a./Parlamento e Consiglio [«Disposizioni particolari e deroghe applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo — Carriera dei funzionari inquadrati come amministratori — Modifica dello Statuto dei funzionari dell'Unione — Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 — Irregolarità durante la procedura di adozione degli atti — Omessa consultazione del comitato dello Statuto e delle organizzazioni sindacali»]	24

2016/C 392/28	Causa T-54/14: Sentenza del Tribunale dell'8 settembre 2016 — Goldfish e a./Commissione («Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese e olandese di gamberetti del mare del Nord — Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei volumi di vendite — Ammissibilità delle prove — Utilizzo come prova di registrazioni segrete di conversazioni telefoniche — Valutazione della capacità contributiva — Competenza estesa al merito»)	24
2016/C 392/29	Causa T-76/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Morningstar/Commissione [«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato mondiale dei flussi di dati in tempo reale consolidati — Decisione che rende obbligatori gli impegni proposti dall'impresa in posizione dominante — Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003»]	25
2016/C 392/30	Causa T-121/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — PT Pelita Agung Agrindustri/Consiglio [«Dumping — Importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia — Dazio antidumping definitivo — Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Valore normale — Costi di produzione»]	26
2016/C 392/31	Cause T-353/14 e T-17/15: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Italia/Commissione («Regime linguistico — Bandi di concorsi generali per l'assunzione di amministratori — Scelta della seconda lingua tra tre lingue — Regolamento n. 1 — Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto — Principio di non discriminazione — Proporzionalità»)	26
2016/C 392/32	Causa T-456/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — TAO-AFI e SFIE-PE/Parlamento e Consiglio [«Retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli agenti dell'Unione — Adeguamento annuale — Regolamenti (UE) nn. 422/2014 e 423/2014 — Irregolarità nel corso del procedimento di adozione degli atti — Omessa consultazione delle organizzazioni sindacali»]	27
2016/C 392/33	Causa T-587/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Crosfield Italia/ECHA («REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle microimprese, piccole e medie imprese — Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell'impresa — Raccomandazione 2003/361/CE — Decisione che impone un onere amministrativo — Obbligo di motivazione»)	28
2016/C 392/34	Causa T-709/14: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2016 — Tri-Ocean Trading/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Errore di valutazione»)	28
2016/C 392/35	Causa T-719/14: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2016 — Tri Ocean Energy/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Errore di valutazione»)	29
2016/C 392/36	Causa T-755/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Herbert Smith Freehills/Commissione («Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi alle discussioni preliminari all'adozione della direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale — Diritti della difesa — Interesse pubblico prevalente»)	30

2016/C 392/37	Causa T-796/14: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Philip Morris/Commissione («Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti elaborati nell'ambito dei lavori preparatori della direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Interesse pubblico prevalente»)	30
2016/C 392/38	Causa T-830/14: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2016 — Farahat/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento di capitali — Errore di valutazione»)	31
2016/C 392/39	Causa T-18/15: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Philip Morris/Commissione [«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti redatti nel contesto dei lavori preparatori che hanno condotto all'adozione della direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Diritti della difesa — Interesse pubblico prevalente»]	32
2016/C 392/40	Causa T-57/15: Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Trajektna luka Split/Commissione («Aiuti di Stato — Servizi portuali — Aiuto presunto in favore dell'operatore pubblico di traghetti Jadrolinija — Fissazione, da parte delle autorità croate, di tariffe per i servizi portuali di traffico interno nel porto di Split a un livello asseritamente inferiore a quello delle tariffe praticate tanto negli altri porti della Croazia quanto per il traffico internazionale — Operatore privato detentore di una concessione asseritamente esclusiva per la gestione del terminal passeggeri del porto di Split — Decisione che dichiara l'assenza di aiuti di Stato — Nozione di aiuto — Risorse di Stato»)	32
2016/C 392/41	Causa T-146/15: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2016 — hyphen/EUIPO — Skylotec (Rappresentazione di un poligono) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea figurativo rappresentante un poligono — Uso effettivo di un marchio — Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) no 207/2009 — Forma differente per taluni elementi non modificativi del carattere distintivo»]	33
2016/C 392/42	Causa T-152/15 P: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2016 — Commissione/Kakol («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Concorso generale — Non ammissione di un candidato — Non riconoscimento di un diploma — Ammissione ad un concorso anteriore — Requisiti di concorsi analoghi — Obbligo di motivazione»)	34
2016/C 392/43	Causa T-159/15: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2016 — Puma/EUIPO — Gemma Group (Représentation d'un félin bondissant) («Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di un marchio figurativo dell'Unione europea che rappresenta un felino che salta — Marchi internazionali figurativi anteriori che rappresentano un felino che salta — Impedimento relativo alla registrazione — Buona amministrazione — Prova della notorietà dei marchi anteriori — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»)	34
2016/C 392/44	Causa T-207/15: Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2016 — National Iranian Tanker Company/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Autorità di cosa giudicata — Diritto a un ricorso effettivo — Errore di valutazione — Diritti della difesa — Diritto di proprietà — Proporzionalità»)	35

2016/C 392/45	Causa T-358/15: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Arrom Conseil/EUIPO — Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Roméo has a Gun by Romano Ricci — Marchi dell'Unione europea denominativi anteriori NINA RICCI e RICCI — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori — Pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»]	36
2016/C 392/46	Causa T-371/15: Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2016 — Preferisco Foods/EUIPO — Piccardo & Sapore' (PREFERISCO) («Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo PREFERISCO — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore I PREFERITI — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)	36
2016/C 392/47	Causa T-390/15: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2016 — Perfetti Van Melle Benelux/EUIPO — PepsiCo (3D) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo 3D — Marchi dell'Unione europea denominativo e figurativi anteriori 3D'S e 3D's — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	37
2016/C 392/48	Causa T-408/15: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2016 — Globo Comunicação e Participações/EUIPO (marchio sonoro) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio sonoro — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»]	38
2016/C 392/49	Causa T-410/15 P: Sentenza del Tribunale 13 settembre 2016 — Pohjanmäki/Consiglio («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2013 — Rispettivi ruoli dell'AIPN e della CCP — Assenza di rapporti informativi — Mancata consultazione dei rapporti informativi da parte dei membri della CCP — Compatibilità delle funzioni di relatore presso la CCP con quelle di ex valutatore — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione»)	38
2016/C 392/50	Causa T-453/15: Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Trinity Haircare/EUIPO — Advance Magazine Publishers (VOGUE) [«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo VOGUE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere descrittivo — Carattere distintivo — Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»]	39
2016/C 392/51	Causa T-479/15: Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Lotte/EUIPO — Kuchenmeister (KOALA LAND) [«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo KOALA LAND — Marchio nazionale denominativo anteriore KOALA — Rigetto parziale della domanda di registrazione — Rischio di confusione — Uso effettivo — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009»]	39
2016/C 392/52	Causa T-557/15 P: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2016 — De Esteban Alonso/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Articolo 24 dello Statuto — Domanda di assistenza — Procedimento penale dinanzi a un giudice nazionale — Decisione dell'istituzione di costituirsi parte civile — Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente infondato — Irregolarità procedurali — Presupposti per l'applicazione dell'articolo 24 dello Statuto»)	40
2016/C 392/53	Causa T-563/15: Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2016 — Paglieri Sell System/EUIPO (APOTEKE) [«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio figurativo APOTEKE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»]	41

2016/C 392/54	Causa T-424/16: Ricorso proposto il 5 agosto 2016 — Gifi Diffusion/EUIPO — Crocs (Footwear) . .	41
2016/C 392/55	Causa T-442/16: Ricorso proposto il 4 agosto 2016 — Šroubárna Ždánice/Consiglio	42
2016/C 392/56	Causa T-459/16: Ricorso proposto il 19 agosto 2016 — Spagna/Commissione	42
2016/C 392/57	Causa T-462/16: Ricorso proposto il 22 agosto 2016 — Portogallo/Commissione	43
2016/C 392/58	Causa T-463/16: Ricorso proposto il 22 agosto 2016 — Portogallo/Commissione	44
2016/C 392/59	Causa T-619/16: Ricorso proposto il 30 agosto 2016 — Sicignano/EUIPO — Inprodi (GiCapri «a giacchetti e capri»)	45
2016/C 392/60	Causa T-621/16: Ricorso proposto il 31 agosto 2016 — České dráhy/Commissione	46
2016/C 392/61	Causa T-627/16: Ricorso proposto il 31 agosto 2016 — Repubblica ceca/Commissione	47
2016/C 392/62	Causa T-631/16: Ricorso proposto il 2 settembre 2016 — Remag Metallhandel e Jaschinsky/Commissione	47
2016/C 392/63	Causa T-638/16: Ricorso proposto il 7 settembre 2016 — Deichmann/EUIPO — Vans (Raffigurazione di una fascia sul lato di una scarpa)	48
2016/C 392/64	Causa T-640/16: Ricorso proposto l'8 settembre 2016 — GEA Group/Commissione	49
2016/C 392/65	Causa T-642/16: Ricorso proposto il 12 settembre 2016 — Iame/EUIPO — Industrie Aeronautiche Reggiane (Parilla)	50

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2016/C 392/01)

Ultima pubblicazione

GU C 383 del 17.10.2016

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 371 del 10.10.2016

GU C 364 del 3.10.2016

GU C 350 del 26.9.2016

GU C 343 del 19.9.2016

GU C 335 del 12.9.2016

GU C 326 del 5.9.2016

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

TRIBUNALE

Elezione del presidente del Tribunale

(2016/C 392/02)

Nella riunione del 20 settembre 2016 i giudici del Tribunale, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di procedura, hanno eletto il giudice Marc Jaeger in qualità di presidente del Tribunale per il periodo compreso tra il 20 settembre 2016 e il 31 agosto 2019.

Elezione del vicepresidente del Tribunale

(2016/C 392/03)

Nella riunione del 20 settembre 2016 i giudici del Tribunale, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di procedura, hanno eletto il giudice Marc van der Woude in qualità di vicepresidente del Tribunale per il periodo compreso tra il 20 settembre 2016 e il 31 agosto 2019.

Elezioni dei presidenti delle sezioni

(2016/C 392/04)

Il 21 settembre 2016 il Tribunale, conformemente all'articolo 18 del regolamento di procedura, ha eletto la sig.ra Pelikánová, il sig. Prek, il sig. Frimodt Nielsen, il sig. Kanninen, il sig. Gratsias, il sig. Berardis, la sig.ra Tomljenović, il sig. Collins e il sig. Gervasoni in qualità di presidenti delle sezioni che si riuniscono con tre e con cinque giudici per il periodo compreso tra il 21 settembre 2016 e il 31 agosto 2019.

Costituzione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni

(2016/C 392/05)

Il 21 settembre 2016 il Tribunale, composto da 44 giudici, ha deciso di costituire nel proprio ambito sei sezioni composte da cinque giudici, che si riuniscono con cinque e con tre giudici, assegnati a due sotto-formazioni, e tre sezioni composte da quattro giudici, che si riuniscono con cinque e con tre giudici, assegnati a tre sotto-formazioni, per il periodo compreso tra il 21 settembre 2016 e il 31 agosto 2019 e, il 26 settembre 2016, ha deciso di assegnarvi di conseguenza i giudici, per il periodo compreso tra il 26 settembre 2016 e il 31 agosto 2019, nel modo seguente:

I Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Pelikánová, presidente di sezione, sig. Valančius, sig. Nihoul, sig. Svenningsen e sig. Öberg, giudici.

1^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Pelikánová, presidente di sezione;

a) sig. Nihoul e sig. Svenningsen, giudici;

b) sig. Valančius e sig. Öberg, giudici.

II Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Prek, presidente di sezione, sig. Buttigieg, sig. Schalin, sig. Berke e sig.ra Costeira, giudici.

2^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Prek, presidente di sezione;

a) sig. Schalin e sig.ra Costeira, giudici;

b) sig. Buttigieg e sig. Berke, giudici.

III Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Frimodt Nielsen, presidente di sezione, sig. Kreuschitz, sig. Forrester, sig.ra Póltorak e sig. Perillo, giudici.

3^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Frimodt Nielsen, presidente di sezione;

a) sig. Forrester e sig. Perillo, giudici;

b) sig. Kreuschitz e sig.ra Póltorak, giudici.

IV Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Kanninen, presidente di sezione, sig. Schwarcz, sig. Iliopoulos, sig. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín e sig.ra Reine, giudici.

4^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Kanninen, presidente di sezione;

a) sig. Schwarcz e sig. Iliopoulos, giudici;

b) sig. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín e sig.ra Reine, giudici.

V Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Gratsias, presidente di sezione, sig.ra Labucka, sig. Dittrich, sig. Ulloa Rubio e sig. Xuereb, giudici.

5^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Gratsias, presidente di sezione;

a) sig. Dittrich e sig. Xuereb, giudici;

b) sig.ra Labucka e sig. Ulloa Rubio, giudici.

VI Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Berardis, presidente di sezione, sig. Papasavvas, sig. Spielmann, sig. Csehi e sig.ra Spineanu-Matei, giudici.

6^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Berardis, presidente di sezione;

a) sig. Papasavvas e sig.ra Spineanu-Matei, giudici;

b) sig. Spielmann e sig. Csehi, giudici.

VII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig.ra Tomljenović, presidente di sezione, sig.ra Kancheva, sig. Bieliūnas, sig.ra Marcoulli e sig. Kornezov, giudici.

7^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig.ra Tomljenović, presidente di sezione;

- a) sig. Bieliūnas e sig. Kornezov, giudici;
- b) sig. Bieliūnas e sig.ra Marcoulli, giudici;
- c) sig.ra Marcoulli e sig. Kornezov, giudici.

VIII Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Collins, presidente di sezione, sig.ra Kancheva, sig. Madise, sig. Barents e sig. Passer, giudici.

8^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Collins, presidente di sezione;

- a) sig. Barents e sig. Passer, giudici;
- b) sig.ra Kancheva e sig. Barents, giudici;
- c) sig.ra Kancheva e sig. Passer, giudici.

IX Sezione ampliata, che si riunisce con cinque giudici:

Sig. Gervasoni, presidente di sezione, sig. Bieliūnas, sig. Madise, sig. da Silva Passos e sig.ra Kowalik-Bańczyk, giudici.

9^a Sezione, che si riunisce con tre giudici:

Sig. Gervasoni, presidente di sezione;

- a) sig. Madise e sig. da Silva Passos, giudici;
- b) sig. Madise e sig.ra Kowalik-Bańczyk, giudici;
- c) sig. da Silva Passos e sig.ra Kowalik-Bańczyk, giudici.

Le tre sezioni composte da quattro giudici si riuniranno con un quinto giudice, includendo un giudice proveniente da una delle altre due sezioni composte da quattro giudici, ad esclusione del presidente di sezione, designato per un anno secondo l'ordine previsto all'articolo 8 del regolamento di procedura. La 7^a Sezione sarà quindi ampliata con l'aggiunta di un giudice dell'8^a Sezione, l'8^a Sezione con l'aggiunta di un giudice della 9^a Sezione e la 9^a Sezione con l'aggiunta di un giudice della 7^a Sezione.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 7 luglio 2016 —
Rochus Geissel als Insolvenzverwalter über das Vermögen der RGEX GmbH i. L./Finanzamt Neuss**

(Causa C-374/16)

(2016/C 392/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente in cassazione: Rochus Geissel als Insolvenzverwalter über das Vermögen der RGEX GmbH i. L.

Resistente in cassazione: Finanzamt Neuss

Questioni pregiudiziali

- 1) Se una fattura necessaria ai fini dell'esercizio del diritto a detrazione ai sensi dell'articolo 168, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 ⁽¹⁾, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, contenga l'«indirizzo completo» ai sensi dell'articolo 226, punto 5, della medesima direttiva, quando l'impresa fornitrice indica, nella fattura da essa emessa a fronte della prestazione, un indirizzo presso il quale essa è raggiungibile sì per posta ma dove non svolge alcuna attività economica.
- 2) Se l'articolo 168, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, osti, tenuto conto dell'esigenza di effettività, a una prassi nazionale che tiene conto della buona fede riposta dal destinatario della prestazione riguardo al soddisfacimento delle condizioni per la detrazione solo al di fuori del procedimento di accertamento dell'imposta nell'ambito di un separato procedimento secondo equità. Se sia possibile richiamare al riguardo l'articolo 168, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 178, lettera a), della direttiva di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 7 luglio 2016 —
Finanzamt Bergisch Gladbach/Igor Butin**

(Causa C-375/16)

(2016/C 392/07)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente in cassazione: Finanzamt Bergisch Gladbach

Resistente in cassazione: Igor Butin

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 226, punto 5, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA) ⁽¹⁾, presupponga l'indicazione di un recapito del soggetto passivo presso il quale esso svolga le proprie attività economiche.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione:
 - a) Se, ai fini dell'indicazione del l'indirizzo ai sensi dell'articolo 226, punto 5, della direttiva IVA sia sufficiente un recapito di casella postale.
 - b) Quale recapito debba indicare in fattura un soggetto passivo che gestisca un'impresa (per esempio per la vendita su Internet), ma non disponga di locali commerciali.
- 3) Se, in assenza dei requisiti formali per l'emissione delle fatture specificati all'articolo 226 della direttiva IVA, sia già sufficiente, ai fini della concessione della detrazione dell'imposta versata a monte, l'insussistenza di evasione fiscale ovvero che il soggetto passivo non fosse al corrente di una frode né potesse esserlo, o se il principio del legittimo affidamento presupponga, in questo caso, che il soggetto passivo abbia fatto tutto quanto possa essergli ragionevolmente richiesto per verificare la veridicità delle indicazioni sulle fatture.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulío tis Epikrateias (Grecia) il 22 luglio
2016 — Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Paideias kai Thriskevmaton/Maria-Eleni Kalliri**

(Causa C-409/16)

(2016/C 392/08)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulío tis Epikrateias (Grecia)

Parti

Appellanti: Ypourgos Esoterikon, Ypourgos Paideias kai Thriskevmaton

Appellata: Maria-Eleni Kalliri

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 1, paragrafo 1, del decreto presidenziale 90/2003, che ha modificato l'articolo 2, paragrafo 1, del decreto presidenziale 4/1995 e ai sensi del quale i candidati civili alle scuole per ufficiali e per agenti di polizia dell'Accademia di polizia devono, tra gli altri requisiti, «possedere una statura (uomini e donne) di almeno 1 metro e 70 centimetri», sia conforme alle disposizioni delle direttive 76/207/CEE⁽¹⁾, 2002/73/CE⁽²⁾ e 2006/54/CE⁽³⁾, le quali vietano ogni discriminazione indiretta fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro nel settore pubblico (a meno che tale trattamento di fatto differenziato sia dovuto a fattori obiettivamente giustificati ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, e non vada oltre quanto adeguato e necessario ai fini del conseguimento dello scopo perseguito dalla misura).

⁽¹⁾ Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU 1976, L 39, pag. 40).

⁽²⁾ Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU 2002, L 26, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU 2006, L 204, pag. 23).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portogallo) il 27 luglio 2016 — David Fernando Leal da Fonseca/Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA

(Causa C-415/16)

(2016/C 392/09)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca do Porto

Parti

Ricorrente: David Fernando Leal da Fonseca

Convenuta: Varzim Sol — Turismo, Jogo e Animação, SA

Questioni pregiudiziali

- 1) Alla luce degli articoli 5 della direttiva 93/104/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 23 novembre 1993, e della direttiva 2003/88/CE⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, nonché dell'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel caso di lavoratori in regime di servizio a turni e con periodi di riposo a rotazione, in uno stabilimento che apre tutti i giorni della settimana ma senza svolgere un'attività continuata di 24 ore al giorno, se il giorno di riposo obbligatorio cui ha diritto il lavoratore debba necessariamente concedersi nell'ambito di ciascun periodo lavorativo di sette giorni, ossia, almeno il settimo giorno successivo a sei giorni di lavoro consecutivi.
- 2) Se sia o meno conforme alle menzionate direttive e disposizioni l'interpretazione secondo cui, in relazione a tali lavoratori, il datore di lavoro è libero di scegliere i giorni in cui concedere ai lavoratori, in ogni settimana, i giorni di riposo cui gli stessi hanno diritto, potendo obbligare il lavoratore, senza corrispondergli una retribuzione per orario straordinario, a lavorare fino a dieci giorni consecutivi.
- 3) Se sia o meno conforme alle suddette direttive e disposizioni un'interpretazione secondo cui il periodo di riposo ininterrotto di 24 ore può essere concesso in un qualsiasi giorno di calendario nell'ambito di un determinato periodo di sette giorni di calendario e anche il successivo periodo di riposo ininterrotto di 24 ore (cui si aggiungono le undici ore di riposo giornaliero) può essere altresì concesso in un qualsiasi giorno di calendario nell'ambito del periodo di sette giorni di calendario immediatamente successivo a quello appena menzionato.

⁽¹⁾ Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 1993, L 307, pag. 18).

⁽²⁾ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bolzano/Landesgericht Bozen (Italia)
il 28 luglio 2016 — Sabine Simma Federspiel/Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA**

(Causa C-419/16)

(2016/C 392/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bolzano/Landesgericht Bozen

Parti nella causa principale

Attrice: Sabine Simma Federspiel

Convenute: Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 2, n. 1, lett. c), della direttiva 75/363/CEE ⁽¹⁾, come modificato dalla direttiva 82/76/CEE ⁽²⁾, e l'allegato ivi richiamato, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma di diritto interno, come quella applicabile nella causa principale, che subordina l'erogazione della remunerazione destinata ai medici specializzandi alla presentazione di una dichiarazione di impegno del medico beneficiario a prestare almeno cinque anni di servizio nel Servizio sanitario pubblico della Provincia Autonoma di Bolzano entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data di conseguimento della specializzazione, e che, in caso di inosservanza totale di tale obbligo, consente espressamente alla Provincia Autonoma di Bolzano, ente che finanzia la remunerazione, di ottenere la restituzione di un importo fino al 70 % dell'assegno concesso, oltre gli interessi legali calcolati a partire dal momento in cui l'amministrazione ha versato le singole contribuzioni;
- 2) nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta negativa, se il principio di libera circolazione dei lavoratori di cui all'art. 45 TFUE, osta ad una norma di diritto interno, come quella applicabile nella causa principale, che subordina l'erogazione della remunerazione destinata ai medici specializzandi alla presentazione di una dichiarazione di impegno del medico beneficiario a prestare almeno cinque anni di servizio nel Servizio sanitario pubblico della Provincia Autonoma di Bolzano entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data di conseguimento della specializzazione, e che, in caso di inosservanza totale di tale obbligo, consente espressamente alla Provincia Autonoma di Bolzano, ente che finanzia la remunerazione, di ottenere la restituzione di un importo fino al 70 % dell'assegno concesso, oltre gli interessi legali calcolati a partire dal momento in cui l'amministrazione ha versato le singole contribuzioni.

⁽¹⁾ Direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 167, pag. 14).

⁽²⁾ Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 43, pag. 21).

Impugnazione proposta il 28 luglio 2016 da Balázs Árpád Izsák e Attila Dabis avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione), causa T-529/13, Balázs Árpád Izsák e Attila Dabis/Commissione europea

(Causa C-420/16 P)

(2016/C 392/11)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrenti: Balázs-Árpád Izsák e Attila Dabis (rappresentante: D. Sobor, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Ungheria, Repubblica di Turchia, Romania e Repubblica slovacca

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza emanata dal Tribunale il 10 maggio 2016 nella causa T-529/13 e, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Corte,
- in via principale, statuire nel merito e annullare la decisione C(2013) 4975 final della Commissione europea, del 25 luglio 2013, di cui i ricorrenti chiedono l'annullamento, con cui si è negata la registrazione della proposta controversa;
- in subordine, nel caso in cui la Corte considerasse che lo stato degli atti della presente causa non consente di statuire sulla controversia, rinviarla al Tribunale affinché quest'ultimo statuisca; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti invocano i seguenti motivi a sostegno della loro impugnazione:

1. Primo motivo, basato sulla violazione dell'articolo 47 della Carta e dell'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, tenuto conto in particolare dell'inadempimento dell'obbligo di informazione quanto all'onere della prova, poiché, secondo i ricorrenti, il Tribunale prima di emanare la sentenza non ha informato le parti processuali del fatto che, a suo giudizio, dovesse essere dimostrato che l'attuazione della politica di coesione dell'Unione, da parte sia dell'Unione sia degli Stati membri, minacciava le caratteristiche specifiche delle regioni a minoranza nazionale e che le caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche specifiche delle regioni a minoranza nazionale potevano essere considerate uno svantaggio demografico grave e permanente, ai sensi dell'articolo 174, terzo comma, TFUE.
2. Secondo motivo, basato sulla violazione dell'articolo 11, paragrafo 4, TUE e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini⁽¹⁾, dal momento che, secondo i ricorrenti, l'iniziativa dei cittadini europei oggetto della controversia era conforme al disposto dell'articolo 11, paragrafo 4, TUE, in quanto gli organizzatori l'hanno presentata su una materia in merito alla quale hanno ritenuto necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei Trattati e la Commissione europea era competente a presentare la corrispondente proposta. I ricorrenti affermano inoltre che la Commissione può negare la registrazione di una proposta di iniziativa cittadina per incompetenza soltanto se tale incompetenza è manifesta.
3. Terzo motivo, basato sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), TFUE e dell'articolo 174 TFUE, in quanto il terzo comma dell'articolo 174 TFUE enuncia a titolo esemplificativo le circostanze che implicano svantaggi naturali demografici gravi e permanenti in forza delle quali la politica di coesione dell'Unione deve rivolgere un'«attenzione particolare» a una regione.
4. Quarto motivo, basato sulla violazione dell'articolo 7 TFUE, dell'articolo 167 TFUE, dell'articolo 3, paragrafo 3, TUE, dell'articolo 22 della Carta e delle disposizioni dei Trattati relative al divieto di discriminazione, in quanto l'iniziativa dei cittadini europei che costituisce l'oggetto della controversia favorirebbe la coerenza tra le politiche e le azioni e dell'Unione prevista dall'articolo 7 TFUE, mirando a che la politica di coesione tenga conto della diversità culturale e del relativo mantenimento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 28 luglio 2016 —
Ministre des finances et des comptes publics/Marc Lassus**

(Causa C-421/16)

(2016/C 392/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Ministre des finances et des comptes publics

Resistente: Marc Lassus

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 90/434/CEE del 23 luglio 1990 ⁽¹⁾ debbano essere interpretate nel senso che esse vietano, nel caso di un'operazione di scambio di titoli rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva, un meccanismo di differimento di imposta che preveda che, in deroga alla norma secondo cui il fatto generatore dell'imposta su una plusvalenza viene in essere nel corso dell'anno della sua realizzazione, una plusvalenza derivante da scambio venga accertata e liquidata in occasione dell'operazione di scambio di titoli e sia assoggettata ad imposta nell'anno in cui si realizza l'evento che pone fine al differimento di imposta, che può essere segnatamente rappresentato dalla cessione dei titoli ricevuti all'atto dello scambio.
- 2) Se la plusvalenza derivante da scambio di titoli, supponendola imponibile, possa essere tassata dallo Stato che deteneva il potere impositivo al momento dell'operazione di scambio, laddove la cessione dei titoli ricevuti in occasione di tale scambio ricada nella competenza fiscale di un altro Stato membro.
- 3) Nel caso in cui le precedenti questioni siano risolte affermando che la direttiva non osta all'eventualità che la plusvalenza derivante da scambio di titoli sia assoggettata ad imposta al momento della successiva cessione dei titoli ricevuti al momento dello scambio, anche qualora le due operazioni non ricadano nella competenza fiscale dello stesso Stato membro, se lo Stato membro nel quale la plusvalenza derivante da scambio è stata collocata in differimento di imposta possa assoggettare ad imposta la plusvalenza in differimento di imposta al momento di tale cessione, fatte salve le disposizioni applicabili della convenzione fiscale bilaterale, senza tener conto del risultato della cessione ove tale risultato sia una minusvalenza. Tale questione si pone tanto con riferimento alla direttiva del 23 luglio 1990, quanto con riferimento alla libertà di stabilimento garantita dall'articolo 43 del Trattato che istituisce la Comunità europea, divenuto articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, atteso che un contribuente fiscalmente domiciliato in Francia al momento dell'operazione di scambio e al momento dell'operazione di cessione di titoli potrebbe beneficiare, alle condizioni rammentate al punto 4 della presente decisione, dell'imputazione di una minusvalenza derivante da cessione.
- 4) Nel caso in cui la questione di cui al numero 3 sia risolta affermando che deve tenersi conto della minusvalenza derivante da cessione dei titoli ricevuti all'atto dello scambio, se lo Stato membro in cui la plusvalenza da scambio è stata realizzata sia tenuto ad imputare sulla plusvalenza la minusvalenza derivante da cessione o se invece, dal momento che la cessione non ricade nella sua competenza fiscale, debba rinunciare ad assoggettare ad imposta la plusvalenza derivante da scambio.
- 5) Nel caso in cui la questione di cui al numero 4 sia risolta affermando che si deve imputare la minusvalenza da cessione sulla plusvalenza derivante da scambio, quale sia il prezzo d'acquisto dei titoli ceduti da considerare ai fini del calcolo di detta minusvalenza da cessione. In particolare, se si debba considerare quale prezzo d'acquisto unitario dei titoli ceduti il valore complessivo dei titoli della società ricevuti all'atto dello scambio, come risultante dalla dichiarazione di plusvalenza, diviso per il numero di detti titoli ricevuti all'atto dello scambio, ovvero se si debba considerare un prezzo d'acquisto medio ponderato, tenendo conto altresì delle operazioni successive allo scambio, quali quelle concernenti altri acquisti ovvero distribuzioni gratuite di titoli della medesima società.

⁽¹⁾ Direttiva 90/434/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Łodzi (Polonia) il 2 agosto 2016 — Małgorzata Ciupa e altri/II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi attualmente Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi

(Causa C-429/16)

(2016/C 392/13)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Łodzi

Parti

Appellanti: Małgorzata Ciupa e altri

Appellato: II Szpital Miejski im. L. Rydygiera w Łodzi attualmente Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Łodzi

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 2 della direttiva 98/59/CE ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che il datore di lavoro, che occupa almeno 20 lavoratori, che intenda notificare avvisi di modifica delle condizioni contrattuali a lavoratori il cui numero corrisponde al numero di lavoratori indicato all'articolo 1, paragrafo 1, della legge, del 13 marzo 2003, relativa alle norme specifiche sulla risoluzione dei rapporti di lavoro con lavoratori per motivi non inerenti al lavoratore stesso (Gazzetta ufficiale polacca del 2003 n. 90 posizione 844 e successive modifiche) ha l'obbligo di applicare le procedure di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge in parola, vale a dire, se un siffatto obbligo riguarda le fattispecie previste dagli articoli:

1. 241¹³, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 241⁸, paragrafo 2 e 23¹ del codice del lavoro polacco;
2. 241¹³, paragrafo 2, in combinato disposto con gli articoli 77², paragrafo 5 o 241⁷, paragrafo 1, del codice del lavoro;
3. 42, paragrafo 1, del codice del lavoro, in combinato disposto con l'articolo 45, paragrafo 1, del codice del lavoro».

⁽¹⁾ Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos (Grecia) il 4 agosto 2016 — Georgios Leventis, Nikolaos Vafias/Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd

(Causa C-436/16)

(2016/C 392/14)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Areios Pagos (Grecia)

Parti

Ricorrenti: Georgios Leventis, Nikolaos Vafias

Resistenti: Malcon Navigation Co. Ltd, Brave Bulk Transport Ltd

Questione pregiudiziale

Se la clausola di proroga pattuita, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 ⁽¹⁾, tra società e contenuta, nel caso di specie, nella scrittura privata del 14 novembre 2007 stipulata tra la prima e la seconda resistente in cassazione, ai sensi del cui articolo 10 «il presente accordo è disciplinato dal diritto inglese, è sottoposto alla competenza giurisdizionale del giudice inglese e qualsiasi controversia derivante da esso o relativa ad esso è di competenza esclusiva della Suprema Corte (High Court) dell'Inghilterra e del Galles», ricomprenda, per gli atti e le omissioni degli organi della seconda resistente in cassazione, che la rappresentano e ne impegnano la responsabilità ai sensi dell'articolo 71 del codice civile ellenico, anche le persone responsabili che hanno agito in esecuzione delle proprie funzioni e che rispondono, ai sensi dello stesso articolo in combinato disposto con l'articolo 926 del codice civile ellenico, in solido con la società come persona giuridica.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

Impugnazione proposta il 4 agosto 2016 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 26 maggio 2016, cause riunite T-479/11 e T-157/12

(Causa C-438/16 P)

(2016/C 392/15)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e D. Grespan, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica francese, IFP Énergies nouvelles

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 26 maggio 2015, cause riunite T-479/11 e T-157/12, Repubblica francese e IFP Energies nouvelles contro Commissione europea;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un nuovo esame e riservare le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce tre motivi a sostegno della sua impugnazione, tutti attinenti alla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e, in particolare, ad errori di diritto riguardanti il modo in cui è dimostrata l'esistenza, per un'impresa, di un vantaggio derivante da una garanzia implicita scaturente dal suo status.

Con il suo primo motivo, la Commissione ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di interpretazione riguardo alla nozione di regime di aiuti e non prendendo in considerazione l'attitudine di una misura a conferire un vantaggio, da ciò conseguirebbe un errore di diritto relativo alla natura della prova che la Commissione deve fornire al fine di dimostrare l'esistenza di un vantaggio derivante, per un'impresa, dal suo status di EPIC.

Il secondo motivo verte su un errore di diritto nel quale sarebbe incorso il Tribunale per quanto riguarda la portata della presunzione relativa dell'esistenza di un vantaggio derivante da una garanzia implicita illimitata e il mezzo per confutarla.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto nel quale sarebbe incorso il Tribunale per quanto riguarda l'ambito di applicazione della presunzione del vantaggio derivante da una garanzia illimitata: tale presunzione dovrebbe logicamente applicarsi anche ai rapporti intercorrenti tra l'impresa a cui è concessa la garanzia e i suoi fornitori e clienti.

Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Global Steel Wire, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias e altri/Commissione

(Causa C-454/16 P)

(2016/C 392/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Global Steel Wire, S.A. (rappresentanti: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 nelle cause da T-438/12 a T-441/12 e, in particolare, nella causa T-438/12, Global Steel Wire SA/Commissione europea;
- condannare la Commissione europea alle spese, sia nel presente giudizio che nel giudizio dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha dichiarato inammissibile il motivo riguardante la violazione dei diritti di difesa della ricorrente.
2. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'applicazione di un criterio giuridico erroneo in sede di valutazione della seconda domanda di accertamento dell'incapacità contributiva e, di conseguenza, dell'ammissibilità del ricorso.
3. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova o nello sviamento manifesto degli elementi di prova, nella violazione dell'obbligo di effettuare un controllo giurisdizionale esteso al merito e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, nonché nella carenza di motivazione.

Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías e altri/Commissione

(Causa C-455/16 P)

(2016/C 392/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. (rappresentanti: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 nelle cause da T-438/12 a T-441/12 e, in particolare, nella causa T-440/12, Moreda-Riviere Trefilerías S.A./Commissione europea;
- condannare la Commissione europea alle spese, sia nel presente giudizio che nel giudizio dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha dichiarato inammissibile il motivo riguardante la violazione dei diritti di difesa della ricorrente.
 2. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'applicazione di un criterio giuridico erroneo in sede di valutazione della seconda domanda di accertamento dell'incapacità contributiva e, di conseguenza, dell'ammissibilità del ricorso.
 3. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova o nello sviamento manifesto degli elementi di prova, nella violazione dell'obbligo di effettuare un controllo giurisdizionale esteso al merito e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, nonché nella carenza di motivazione.
-

Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Trefilerías Quijano, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias e altri/Commissione

(Causa C-456/16 P)

(2016/C 392/18)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Trefilerías Quijano, S.A. (rappresentanti: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 nelle cause da T-438/12 a T-441/12 e, in particolare, nella causa T-439/12, Trefilerías Quijano/Commissione europea;
- condannare la Commissione europea alle spese, sia nel presente giudizio che nel giudizio dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha dichiarato inammissibile il motivo riguardante la violazione dei diritti di difesa della ricorrente.
2. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'applicazione di un criterio giuridico erroneo in sede di valutazione della seconda domanda di accertamento dell'incapacità contributiva e, di conseguenza, dell'ammissibilità del ricorso.
3. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova o nello sviamento manifesto degli elementi di prova, nella violazione dell'obbligo di effettuare un controllo giurisdizionale esteso al merito e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, nonché nella carenza di motivazione.

Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Global Steel Wire, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/16 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias e altri/Commissione

(Causa C-457/16 P)

(2016/C 392/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Global Steel Wire, S.A. (rappresentanti: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 nelle cause da T-426/10 a T-429/16 e, in particolare, nella causa T-429/10, Global Steel Wire S.A./Commissione europea;
- condannare la Commissione europea alle spese, sia nel presente giudizio che nel giudizio dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce i seguenti tredici motivi.

Sull'imputabilità dell'infrazione, per quanto riguarda gli indizi supplementari

1. In **primo luogo**, il Tribunale è incorso in uno sviamento dei fatti e in un difetto di motivazione per quanto riguarda la presunta esistenza di vincoli strutturali tra la TQ e la GSW a partire dal 1996 e ha commesso un errore di diritto nella qualificazione giuridica dei fatti relativi ai responsabili dell'infrazione durante tutto il periodo dell'infrazione.
2. In **secondo luogo**, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova, in violazione degli obblighi in materia di controllo giurisdizionale ed è incorso in una carenza di motivazione e nell'applicazione di un criterio giuridico errato in sede di valutazione dei poteri dell'amministratore unico quale indizio giuridicamente rilevante dell'esistenza di un'unica entità economica.
3. In **terzo luogo**, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella qualificazione giuridica ed è incorso in uno snaturamento dei fatti relativamente alla percezione dei concorrenti.
4. In **quarto luogo**, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella qualificazione giuridica dei fatti per quanto riguarda la sovrapposizione di personale.
5. In **quinto luogo**, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella qualificazione giuridica dei fatti relativi al riparto delle attività di produzione e di vendita dell'AP (acciaio precompresso) tra la GSW e le sue controllate.
6. In **sesto luogo**, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella qualificazione giuridica dei fatti relativi alla presunta riunione.

Sull'imputabilità dell'infrazione, per quanto riguarda la successione di imprese

7. In **settimo luogo**, il Tribunale è incorso nell'applicazione di un criterio giuridico erroneo nel corso della valutazione della successione di imprese.
8. In **ottavo luogo**, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella qualificazione giuridica dei fatti quando ha ritenuto che sia la GSW che la MRT sono responsabili per la condotta della Trenz as y Cables.

Sull'imputabilità dell'infrazione, per quanto riguarda la valutazione dell'esercizio di un'influenza determinante e degli elementi di prova apportati per superare la presunzione dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante

9. In **nono luogo**, il Tribunale è incorso nell'applicazione di un criterio giuridico erroneo in sede di valutazione dell'esercizio di un'influenza determinante e in una carenza di motivazione per quanto riguarda l'imputabilità alla GSW della condotta della TQ durante tutto il periodo dell'infrazione.
10. In **decimo luogo**, il Tribunale è incorso nell'applicazione di un criterio giuridico erroneo nella determinazione della sussistenza dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante, ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova presentati dalla ricorrente per superare la presunzione dell'esercizio effettivo di un'influenza determinante sulle imprese da essa controllate e ha commesso una violazione degli obblighi in materia di controllo giurisdizionale.

Sulla incapacità contributiva

11. In **undicesimo luogo**, il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nella violazione dei diritti della difesa quando ha considerato che la Commissione, avendo fondato la sua valutazione della capacità contributiva della ricorrente su fatti da essa apportati e conosciuti, aveva rispettato il diritto della ricorrente al contraddittorio.

12. In **dodicesimo luogo**, in relazione alla presunta possibilità della ricorrente di ottenere finanziamenti esterni, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova in quanto non ha esercitato nel rispetto del diritto le sue competenze in materia di controllo giurisdizionale, ha commesso un errore di diritto consistente nella violazione del dovere di motivazione e, da ultimo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nello sviamento dei fatti e degli elementi di prova relativi alla possibilità della ricorrente di ottenere finanziamenti esterni.
13. In **tridicesimo luogo**, in relazione alla presunta possibilità della ricorrente di ricorrere agli azionisti, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e, in ogni caso, ha violato il suo dovere di effettuare un controllo di piena giurisdizione quando ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito alla Commissione le informazioni necessarie per valutare l'importanza del patrimonio dei suoi azionisti e, inoltre, il Tribunale è incorso in un difetto di motivazione in quanto non ha spiegato le ragioni in base alle quali le relazioni di Deloitte fatte valere da quest'ultima sarebbero prive di valore probatorio.

Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias e altri/Commissione

(Causa C-458/16 P)

(2016/C 392/20)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. (rappresentanti: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 nelle cause da T-438/12 a T-441/12 e, in particolare, nella causa T-441/12, Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L./Commissione europea;
- condannare la Commissione europea alle spese, sia nel presente giudizio che nel giudizio dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto quando ha dichiarato inammissibile il motivo riguardante la violazione dei diritti di difesa della ricorrente.
 2. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'applicazione di un criterio giuridico erroneo in sede di valutazione della seconda domanda di accertamento dell'incapacità contributiva e, di conseguenza, dell'ammissibilità del ricorso.
 3. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova o nello sviamento manifesto degli elementi di prova, nella violazione dell'obbligo di effettuare un controllo giurisdizionale esteso al merito e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, nonché nella carenza di motivazione.
-

Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias e altri/Commissione

(Causa C-459/16 P)

(2016/C 392/21)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L (rappresentanti: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 nelle cause da T-426/10 a T-429/10 e, in particolare, nella causa T-428/10, Trenzas y Cables de Acero PSC/Commissione europea;
- condannare la Commissione europea alle spese, sia nel presente giudizio che nel giudizio dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto consistente nell'applicazione di un parametro giuridico erroneo quando ha considerato che la Tycsa PSC formava un'unità economica con la MRT, dato che la Trenzas y Cables, l'impresa che controllava la Tycsa PSC al 100 % si è estinta e la MRT non è succeduta alla Trenzas y Cables.
2. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'applicazione del parametro giuridico adeguato ed è incorso in un difetto di motivazione poiché non ha spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni giurate dei direttori generali della Tycsa PSC sarebbero inconsistenti come indizi giuridicamente rilevanti dell'esistenza di un'unica unità economica.
3. Il Tribunale ha erroneamente qualificato i fatti, segnatamente, le impressioni dei concorrenti, quando ha considerato che tali impressioni costituiscono un indizio aggiuntivo, e come tale giuridicamente rilevante, al fine di dimostrare l'esistenza di un'unità economica costituita dalla Tycsa PSC, dalla GSW e dalle altre imprese controllate da quest'ultima.
4. Il Tribunale ha qualificato erroneamente i fatti, segnatamente, le sovrapposizioni di personale tra la Tycsa PSC, la GSW e le imprese da quest'ultima controllate, quando ha considerato che tali sovrapposizioni costituiscono un indizio aggiuntivo, e, pertanto, giuridicamente rilevante, ai fini della dimostrazione che tali imprese costituiscono un'unità economica.
5. Il Tribunale ha qualificato erroneamente i fatti, segnatamente, la riunione che si è tenuta tra la Trenzas y Cables e un concorrente, quando ha considerato che tale riunione costituisce un indizio aggiuntivo ai fini della dimostrazione che la Tycsa PSC fa parte di un'unità economica, di cui la GSW costituisce la società madre.
6. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e, in ogni caso, ha violato i suoi obblighi in materia di controllo giurisdizionale, là dove ha respinto l'argomento dedotto dalla ricorrente secondo cui essa non apparteneva a un'unità economica formata dalla Trenzas y Cables e dalla GSW, senza neppure effettuare un esame nel merito degli elementi di prova presentati al fine di superare l'affermata presunzione di esercizio di influenza determinante.

7. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nella violazione dei diritti della difesa quando ha considerato che la Commissione, avendo fondato la sua valutazione della capacità contributiva della ricorrente su fatti da essa apportati e conosciuti, aveva rispettato il diritto della ricorrente al contraddittorio.
8. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e, in ogni caso, non ha esercitato nel rispetto del diritto le sue competenze in materia di controllo giurisdizionale, ha commesso un errore di diritto consistente nella violazione del dovere di motivazione, e, in ultimo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nello sviamento dei fatti e degli elementi di prova relativi alla possibilità della ricorrente di ottenere finanziamenti esterni.
9. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e, in ogni caso, ha violato il suo dovere di effettuare un controllo di piena giurisdizione quando ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito alla Commissione le informazioni necessarie per valutare l'importanza del patrimonio dei suoi azionisti. Inoltre, il Tribunale è incorso in un difetto di motivazione in quanto non ha spiegato le ragioni in base alle quali le relazioni di Deloitte fatte valere dalla Tycsa PSC non avrebbero valore probatorio.

Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Trefilerías Quijano, SA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerias e altri/Commissione

(Causa C-460/16 P)

(2016/C 392/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Trefilerías Quijano, SA (rappresentanti: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 nelle cause da T-426/10 a T-429/10 e, in particolare, nella causa T-427/10, Trefilerías Quijano/Commissione europea;
- condannare la Commissione europea alle spese, sia nel presente giudizio che nel giudizio dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto consistente nello sviamento dei fatti e degli elementi di prova ed ha altresì violato il dovere di motivazione per quanto riguarda la presunta esistenza di vincoli strutturali tra la TQ e la GSW a partire dal 1996, ha applicato in modo scorretto e/o *ultra vires* le sue attribuzioni in materia di controllo giurisdizionale e, in ogni caso, si è basato su fatti manifestamente irrilevanti e/o ha qualificato erroneamente tali fatti come indizi di vincoli strutturali, e, in ogni caso, ha fatto un uso scorretto del concetto di responsabile dell'infrazione quando si è riferito all'appartenenza della TQ al Grupo Celsa.
2. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'applicazione del parametro giuridico adeguato e un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e, in ogni caso, ha violato i suoi obblighi in materia di controllo giurisdizionale quando ha considerato che la ricorrente si sarebbe limitata ad apportare «certificati dei suoi direttori generali» (in realtà, dichiarazioni giurate dei direttori generali della TQ) al fine di dimostrare che i poteri esecutivi e di controllo della GSW, quale amministratore unico, erano stati delegati ai rispettivi direttori generali della TQ, e che la TQ aveva adottato una condotta autonoma sul mercato. Inoltre, il Tribunale è incorso in un difetto di motivazione poiché non ha spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni giurate dei direttori generali della TQ dedotte da quest'ultima sarebbero inconsistenti.

3. Il Tribunale ha erroneamente qualificato i fatti, segnatamente, le impressioni dei concorrenti, quando ha considerato che tali impressioni costituiscono un indizio aggiuntivo, e come tale giuridicamente rilevante, al fine di dimostrare l'esistenza di un'unità economica costituita dalla TQ, dalla GSW e dalle altre imprese controllate da quest'ultima. Allo stesso modo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nello snaturamento dei fatti e degli elementi di prova relativamente alla percezione dei concorrenti.
4. Il Tribunale ha qualificato erroneamente i fatti, segnatamente, le sovrapposizioni di personale tra la TQ, la GSW e le imprese da quest'ultima controllate, quando ha considerato che tali sovrapposizioni costituiscono un indizio aggiuntivo, e, pertanto, giuridicamente rilevante ai fini della dimostrazione che tali imprese costituiscono un'unità economica nella quale la GSW sarebbe la società madre.
5. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella qualificazione di determinati fatti, segnatamente, il riparto delle attività di produzione e di vendita tra le quattro imprese, quando ha considerato che tale riparto costituisce un indizio aggiuntivo giuridicamente rilevante ai fini della dimostrazione che la TQ fa parte di un'unità economica costituita dalla GSW e dalle altre imprese da quest'ultima controllate.
6. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel criterio giuridico applicabile alla valutazione del presunto esercizio di un'influenza determinante e, in ogni caso, è incorso in un difetto di motivazione per quanto riguarda il presunto esercizio di un'influenza determinante da parte della GSW nei confronti della TQ.
7. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e, in ogni caso, ha violato i suoi obblighi in materia di controllo giurisdizionale, là dove ha respinto l'argomento dedotto dalla ricorrente secondo cui la GSW non avrebbe esercitato alcun'influenza determinante sulla TQ.
8. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nella violazione dei diritti della difesa quando ha considerato che la Commissione, avendo fondato la sua valutazione della capacità contributiva della ricorrente su fatti da essa apportati e conosciuti, aveva rispettato il diritto della ricorrente al contraddittorio.
9. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e, in ogni caso, non ha esercitato nel rispetto del diritto le sue competenze in materia di controllo giurisdizionale. Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nella violazione del dovere di motivazione. In ultimo, ed in ogni caso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nello sviamento dei fatti e degli elementi di prova relativi alla possibilità della ricorrente di ottenere finanziamenti esterni.
10. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e, in ogni caso, ha violato il suo dovere di effettuare un controllo di piena giurisdizione quando ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito alla Commissione le informazioni necessarie per valutare l'importanza del patrimonio dei suoi azionisti. Inoltre, la ricorrente ritiene che il Tribunale sia incorso in un difetto di motivazione in quanto non ha spiegato le ragioni in base alle quali le relazioni di Deloitte fatte valere da quest'ultima non costituirebbero alcun principio di prova.

Impugnazione proposta il 12 agosto 2016 da Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 giugno 2016 nelle cause riunite da T-426/10 a T-429/10 e da T-438/12 a T-441/12, Moreda-Riviere Trefilerías e altri/Commissione

(Causa C-461/16 P)

(2016/C 392/23)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. (rappresentanti: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco, V. Romero Algarra, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 nelle cause da T-426/10 a T-429/10 e, in particolare, nella causa T-426/10, Moreda-Rivière Trefilerías/Commissione europea;
- condannare la Commissione europea alle spese, sia nel presente giudizio che nel giudizio dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Sulla successione della MRT

1. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto consistente nell'applicazione di un parametro giuridico erroneo quando ha valutato la successione di imprese e, in particolare, la successione della MRT alla Trenzas y Cables.
2. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella qualificazione giuridica dei fatti quando ha considerato che la MRT è responsabile del comportamento della Trenzas y Cables in quanto presumibilmente succeduta alla Trenzas y Cables nel periodo compreso tra il 10 giugno 1993 e il 19 ottobre 1996.
3. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente in un difetto di motivazione, quando ha respinto gli argomenti dedotti dalla ricorrente in merito alla doppia imputazione.

Sugli elementi aggiuntivi

4. Il Tribunale, oltre ad aver commesso un errore di diritto nell'applicazione del parametro giuridico adeguato, è incorso in un difetto di motivazione poiché non ha spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni giurate dei direttori generali della Trenzas y Cables fatte valere dalla MRT sarebbero inconsistenti.
5. Il Tribunale ha erroneamente qualificato i fatti, segnatamente, le impressioni dei concorrenti, quando ha considerato che tali impressioni costituiscono un indizio aggiuntivo, e come tale giuridicamente rilevante, al fine di dimostrare l'esistenza di un'unità economica costituita dalla Trenzas y Cables, dalla GSW e dalle imprese controllate da quest'ultima. Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nello sviamento dei fatti e degli elementi di prova relativi alla percezione dei concorrenti.
6. Il Tribunale ha qualificato erroneamente i fatti, segnatamente, le sovrapposizioni di personale tra la Trenzas y Cables, la GSW e le imprese da quest'ultima controllate, quando ha considerato che tali sovrapposizioni costituiscono un indizio aggiuntivo e, pertanto, giuridicamente rilevante, ai fini della dimostrazione che le imprese controllate dalla GSW non sono autonome rispetto alla società madre.
7. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella qualificazione di determinati fatti, segnatamente, la riunione che si è tenuta tra la Trenzas y Cables e un concorrente, quando ha considerato che tale riunione costituisce un indizio aggiuntivo ai fini della dimostrazione che la Trenzas y Cables, a cui sarebbe succeduta la MRT, il che non è, fa parte di un'unità economica, di cui la GSW costituisce la società madre.

Sugli elementi apportati per superare la presunzione

8. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e, in ogni caso, ha violato i suoi obblighi in materia di controllo giurisdizionale là dove ha respinto l'argomento dedotto dalla ricorrente secondo cui essa non apparteneva a un'unità economica formata dalla Trenzas y Cables, dalla GSW e dalle imprese da quest'ultima controllate, senza neppure effettuare un esame nel merito degli elementi di prova presentati al fine di superare l'affermata presunzione di esercizio di influenza determinante.
9. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nella violazione dei diritti quando ha considerato che la Commissione, avendo fondato la sua valutazione della capacità contributiva della ricorrente su fatti da essa apportati e conosciuti, aveva rispettato il diritto della ricorrente al contraddittorio.

10. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e, in ogni caso, non ha esercitato nel rispetto del diritto le sue competenze in materia di controllo giurisdizionale. Inoltre, il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nella violazione del dovere di motivazione. In ultimo, ed in ogni caso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nello sviamento dei fatti e degli elementi di prova relativi alla possibilità della ricorrente di ottenere finanziamenti esterni.
 11. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione degli elementi di prova e, in ogni caso, ha violato il suo dovere di effettuare un controllo di piena giurisdizione quando ha ritenuto che la ricorrente non avesse fornito alla Commissione le informazioni necessarie per valutare l'importanza del patrimonio dei suoi azionisti. Inoltre, il Tribunale è incorso in un difetto di motivazione in quanto non ha spiegato le ragioni in base alle quali le relazioni di Deloitte fatte valere da tale parte non rappresenterebbero alcun principio di prova.
-

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Ferracci/Commissione

(Causa T-219/13) ⁽¹⁾

[«Aiuti di Stato — Imposta comunale sugli immobili — Esenzione concessa agli enti non commerciali che svolgono attività specifiche — Testo unico delle imposte sui redditi — Esenzione dall'imposta municipale unica — Decisione che in parte accerta l'insussistenza di un aiuto di Stato e in parte dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione — Incidenza diretta — Ricevibilità — Impossibilità assoluta di recupero — Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 — Obbligo di motivazione»]

(2016/C 392/24)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Pietro Ferracci (San Cesareo, Italia) (rappresentanti: inizialmente A. Nucara ed E. Gambaro, successivamente E. Gambaro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Di Bucci, G. Conte e D. Grespan, successivamente G. Conte, D. Grespan e F. Tomat, in qualità di agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri e G. De Bellis, in qualità di agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione 2013/284/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, relativa all'aiuto di Stato SA.20829 [C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)], Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici cui l'Italia ha dato esecuzione (GU 2013, L 166, pag. 24).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Pietro Ferracci è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Le spese sostenute dalla Repubblica italiana per il suo intervento resteranno a suo carico.

⁽¹⁾ GU C 164 dell'8.6.2013.

Sentenza del Tribunale dell'8 settembre 2016 — Xellia Pharmaceuticals e Alpharma/Commissione

(Causa T-471/13) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato dei medicinali antidepressivi contenenti il principio attivo farmaceutico citalopram — Nozione di restrizione della concorrenza per oggetto — Concorrenza potenziale — Medicinali generici — Barriere all'ingresso sul mercato derivanti dall'esistenza di brevetti — Accordi stipulati tra il titolare di brevetti e un'impresa di medicinali generici — Durata dell'indagine della Commissione — Diritti della difesa — Ammende — Certezza del diritto — Principio di legalità delle pene»)

(2016/C 392/25)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Xellia Pharmaceuticals ApS (Copenaghen, Danimarca) e Alpharma, LLC, già Zoetis Products LLC (Florham Park, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentante: D. Hull, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras e B. Mongin, agenti, assistiti da B. Rayment, barrister)

Oggetto

La domanda di annullamento parziale della decisione C(2013) 3803 final della Commissione, del 19 giugno 2013, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 [TFUE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT/39226 — Lundbeck), e la domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente da tale decisione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Xellia Pharmaceuticals ApS e la Alpharma LLC sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 325 del 9.11.2013.

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — K Chimica/ECHA

(Causa T-675/13) ⁽¹⁾

(«REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle microimprese, piccole e medie imprese — Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell'impresa — Raccomandazione 2003/361/CE — Decisione che impone un onere amministrativo — Determinazione delle dimensioni dell'impresa — Potere dell'ECHA»)

(2016/C 392/26)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: K Chimica Srl (Mirano, Italia) (rappresentanti: R. Buizza e M. Rota, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, A. Iber, E. Bigi, E. Maurage e J.-P. Trnka, successivamente M. Heikkilä, E. Bigi, E. Maurage e J.-P. Trnka, agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux, avvocato,)

Oggetto

In primo luogo, la domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione SME(2013) 3665 dell'ECHA, del 15 ottobre 2013, con la quale si constata che la ricorrente non aveva fornito le prove necessarie per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le piccole imprese e si impone alla stessa ricorrente un onere amministrativo, in secondo luogo, la domanda diretta al riconoscimento dello status di piccola impresa alla ricorrente e all'applicazione alla medesima della relativa tariffa e, in terzo luogo, la domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento delle fatture emesse dall'ECHA.

Dispositivo

- 1) La decisione SME(2013) 3665 dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del 15 ottobre 2013, è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'ECHA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla K Chimica Srl.

⁽¹⁾ GU C 45 del 15.2.2014.

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — U4U e a./Parlamento e Consiglio**(Causa T-17/14) ⁽¹⁾**

[«Disposizioni particolari e deroghe applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo — Carriera dei funzionari inquadrati come amministratori — Modifica dello Statuto dei funzionari dell'Unione — Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 — Irregolarità durante la procedura di adozione degli atti — Omessa consultazione del comitato dello Statuto e delle organizzazioni sindacali»]

(2016/C 392/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Union pour l'unité (U4U) (Bruxelles, Belgio); Unité & Solidarité — Hors Union (USHU) (Bruxelles); Regroupement Syndical (RS) (Saint Josse ten Noode, Belgio); e Georges Vlandas (Bruxelles) (rappresentante: avv. F. Krenc)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Troupiotis e E. Taneva, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bauer e A. Bisch, successivamente M. Bauer, M. Veiga e J. Herrmann, agenti)

Interveniente a sostegno dei convenuti: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, successivamente G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento dell'articolo 1, paragrafi 27, 61, 70 e 73, lettera k), del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (GU L 287, pag. 15), in quanto tali disposizioni modificano l'articolo 45 e gli allegati I, X e XIII del citato Statuto, allegato al regolamento n. 31 (CEE)/11 (CEEA), relativo allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (GU 1962, 45, pag. 1385).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Union pour l'unité (U4U), l'Unité & solidarité — Hors Union (USHU), il Regroupement Syndical (RS) e il sig. Georges Vlandas sono condannati alle spese.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 112 del 14.4.2014.

Sentenza del Tribunale dell'8 settembre 2016 — Goldfish e a./Commissione**(Causa T-54/14) ⁽¹⁾**

(«Concorrenza — Intese — Mercati belga, tedesco, francese e olandese di gamberetti del mare del Nord — Decisione che constata una violazione dell'articolo 101 TFUE — Fissazione dei prezzi e ripartizione dei volumi di vendite — Ammissibilità delle prove — Utilizzo come prova di registrazioni segrete di conversazioni telefoniche — Valutazione della capacità contributiva — Competenza estesa al merito»)

(2016/C 392/28)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Goldfish BV (Zoutkamp, Paesi Bassi), Heiploeg BV (Zoutkamp), Heiploeg Beheer BV (Zoutkamp) e Heiploeg Holding BV (Zoutkamp) (rappresentanti: P. Glazener e B. Winters, avvocati)

Convenuta: (rappresentanti: inizialmente F. Ronkes Agerbeek e P. Van Nuffel, successivamente P. Van Nuffel e H. van Vliet, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione C(2013) 8286 final della Commissione, del 27 novembre 2013, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE (caso AT.39633 — Gamberetti), nei limiti in cui essa riguarda le ricorrenti, e, dall'altro, alla riduzione dell'importo delle ammende inflitte a queste ultime.

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Goldfish BV, la Heiploeg BV, la Heiploeg Beheer BV e la Heiploeg Holding BV sono condannate alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 71 dell'8.3.2014.

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Morningstar/Commissione

(Causa T-76/14) ⁽¹⁾

[«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercato mondiale dei flussi di dati in tempo reale consolidati — Decisione che rende obbligatori gli impegni proposti dall'impresa in posizione dominante — Articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003»]

(2016/C 392/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Morningstar, Inc. (Chicago, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: S. Kinsella, K. Daly, P. Harrison, solicitors, e M. Abenhaïm, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras, A. Dawes e F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Thomson Reuters Corp. (Toronto, Canada) e Reuters Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: A. Nourry, G. Olsen e C. Ghosh, solicitors)

Oggetto

Ricorso presentato ai sensi dell'articolo 263 TFUE e diretto all'annullamento della decisione C(2012) 9635 della Commissione, del 20 dicembre 2012, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE [caso COMP/D2/39.654 — Reuters Instrument Codes («RIC»)].

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Morningstar, Inc. è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 135 del 5.5.2014.

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — PT Pelita Agung Agrindustri/Consiglio(Causa T-121/14) ⁽¹⁾**[«Dumping — Importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia — Dazio antidumping definitivo — Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Valore normale — Costi di produzione»]**

(2016/C 392/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PT Pelita Agung Agrindustri (Medan, Indonesia) (rappresentanti: F. Graafsma e J. Cornelis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert, successivamente H. Marcos Fraile, agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti) e European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Prost e M.-S. Dibling, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2), nei limiti in cui infligge un dazio antidumping alla ricorrente

Dispositivo

- 1) Gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, sono annullati nella parte in cui riguardano la PT Pelita Agung Agrindustri.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla PT Pelita Agung Agrindustri.
- 3) La Commissione europea e l'European Biodiesel Board (EBB) sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 112 del 14.4.2014.

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Italia/Commissione(Cause T-353/14 e T-17/15) ⁽¹⁾**(«Regime linguistico — Bandi di concorsi generali per l'assunzione di amministratori — Scelta della seconda lingua tra tre lingue — Regolamento n. 1 — Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto — Principio di non discriminazione — Proporzionalità»)**

(2016/C 392/31)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea [rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara (cause T-353/14 e T-17/15) nonché F. Simonetti (causa T-17/15), successivamente G. Gattinara e F. Simonetti, agenti]

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriauciūnas e V. Čepaitė, agenti)

Oggetto

Nella causa T-353/14, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e mirante all'annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/276/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori (GU 2014, C 74 A, pag. 4), e, nella causa T-17/15, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e mirante all'annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/294/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per la copertura di posti vacanti di amministratore nel settore della protezione dei dati presso il Garante europeo per la protezione dei dati (GU 2014, C 391 A, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *Le cause T-353/14 e T-17/15 sono riunite ai fini della sentenza.*
- 2) *Il bando di concorso generale EPSO/AD/276/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori, e il bando di concorso generale EPSO/AD/294/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per la copertura di posti vacanti di amministratore nel settore della protezione dei dati presso il Garante europeo per la protezione dei dati, sono annullati.*
- 3) *La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana.*
- 4) *La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese relative al suo intervento nella causa T-17/15.*

⁽¹⁾ GU C 212 del 7.7.2014.

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — TAO-AFI e SFIE-PE/Parlamento e Consiglio

(Causa T-456/14) ⁽¹⁾

[«Retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli agenti dell'Unione — Adeguamento annuale — Regolamenti (UE) nn. 422/2014 e 423/2014 — Irregolarità nel corso del procedimento di adozione degli atti — Omessa consultazione delle organizzazioni sindacali»]

(2016/C 392/32)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI) (Bruxelles, Belgio) e Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens — Section du Parlement européen (SFIE-PE) (Bruxelles) (rappresentanti: M. Casado García-Hirschfeld e J. Vanden Eynde, avvocati)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Troupiotis e E. Taneva, agenti) e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e E. Rebasti, agenti)

Interveniente a sostegno dei convenuti: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e G. Gattinara, successivamente G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e intesa all'annullamento dei regolamenti (UE) nn. 422/2014 e 423/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adeguano, con effetto rispettivamente dal 1° luglio 2011 e dal 1° luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni (GU 2014, L 129, rispettivamente pag. 5 e pag. 12).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto*

- 2) *L'association des fonctionnaires indépendants pour la défense de la fonction publique européenne (TAO-AFI) e il Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens — Section du Parlement européen (SFIE-PE) sono condannati alle spese.*
- 3) *La Commissione europea sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 261 dell'11.8.2014.

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Crosfield Italia/ECHA

(Causa T-587/14) ⁽¹⁾

(«REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle microimprese, piccole e medie imprese — Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell'impresa — Raccomandazione 2003/361/CE — Decisione che impone un onere amministrativo — Obbligo di motivazione»)

(2016/C 392/33)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Crosfield Italia Srl (Verona, Italia) (rappresentante: M. Baldassarri, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, E. Bigi, J.-P. Trnka e E. Maurage, successivamente M. Heikkilä, J.-P. Trnka e E. Maurage, agenti, assistiti da C. Garcia Molyneux, avvocato)

Oggetto

Da un lato, la domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione SME(2013) 4672 dell'ECHA, del 28 maggio 2014, con la quale si constata che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione tariffaria prevista per le piccole imprese e si impone alla stessa ricorrente un onere amministrativo e, dall'altro, la domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento delle fatture emesse dall'ECHA in seguito all'adozione della decisione SME(2013) 4672.

Dispositivo

- 1) *La decisione SME(2013) 4672 dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del 28 maggio 2014, è annullata.*
- 2) *Le spese sono compensate.*

⁽¹⁾ GU C 361 del 13.10.2014.

Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2016 — Tri-Ocean Trading/Consiglio

(Causa T-709/14) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Errore di valutazione»)

(2016/C 392/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tri-Ocean Trading (George Town, Isole Cayman) (rappresentanti: B. Kennelly, barrister, P. Saini, QC, e N. Sheikh, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Ricorso basato sull'articolo 263 TFUE e diretto all'annullamento della decisione di esecuzione 2014/488/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2014, L 217, pag. 49), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2014, L 217, pag. 10), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) *La decisione di esecuzione 2014/488/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 793/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nei limiti in cui riguardano la Tri-Ocean Trading.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Tri-Ocean Trading.*

⁽¹⁾ GU C 448 del 15.12.2014.

Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2016 — Tri Ocean Energy/Consiglio

(Causa T-719/14) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento di capitali — Errore di valutazione»)

(2016/C 392/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tri Ocean Energy (Il Cairo, Egitto) (rappresentanti: B. Kennelly, barrister, P. Saini, QC, e N. Sheikh, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE e volto all'annullamento della decisione di esecuzione 2014/678/PESC del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2014, L 283, pag. 59), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2014 del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2014, L 283, pag. 9), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) *La decisione di esecuzione 2014/678/PESC del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1013/2014 del Consiglio, del 26 settembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui riguardano la Tri Ocean Energy.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Tri Ocean Energy.*

⁽¹⁾ GU C 448 del 15.12.2014.

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Herbert Smith Freehills/Commissione(Causa T-755/14) ⁽¹⁾

(«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi alle discussioni preliminari all'adozione della direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela della consulenza legale — Diritti della difesa — Interesse pubblico prevalente»)

(2016/C 392/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Herbert Smith Freehills LLP (Londra, Regno Unito) (rappresentante: P. Wytinck, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel, J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: E. Rebasti, J. Herrmann e M. Veiga, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione Gestdem 2014/2070 della Commissione, del 24 settembre 2014, che nega l'accesso a taluni documenti relativi all'adozione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Herbert Smith Freehills LLP sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2015.

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Philip Morris/Commissione(Causa T-796/14) ⁽¹⁾

(«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti elaborati nell'ambito dei lavori preparatori della direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Interesse pubblico prevalente»)

(2016/C 392/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Philip Morris Ltd (Richmond, Regno Unito) (rappresentanti: K. Nordlander e M. Abenhaïm, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Oggetto

Domanda, presentata ai sensi dell'articolo 263 TFUE, di annullamento della decisione Ares (2014) 3142109 della Commissione, del 24 settembre 2014, che nega alla ricorrente l'accesso integrale ai documenti richiesti, ad eccezione dei dati personali modificati ivi contenuti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Philip Morris Ltd è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 56 del 16.2.2015.

Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2016 — Farahat/Consiglio

(Causa T-830/14) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento di capitali — Errore di valutazione»)

(2016/C 392/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mohamed Farahat (Il Cairo, Egitto) (rappresentanti: B. Kennelly, barrister, P. Saini, QC, e N. Sheikh, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e A. Vitro, agenti)

Oggetto

Ricorso fondato sull'articolo 263 TFUE e volto all'annullamento della decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2014, L 301, pag. 36), ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2014, L 301, pag. 7), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

- 1) La decisione di esecuzione 2014/730/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2014 del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Mohamed Farahat.
- 2) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Mohamed Farahat.

⁽¹⁾ GU C 96 del 23.3.2015.

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Philip Morris/Commissione(Causa T-18/15) ⁽¹⁾

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti redatti nel contesto dei lavori preparatori che hanno condotto all'adozione della direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Diritti della difesa — Interesse pubblico prevalente»]

(2016/C 392/39)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Philip Morris Ltd (Richmond, Regno Unito) (rappresentanti: K. Nordlander e M. Abenhaim, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione Ares(2014) 3694540 della Commissione, del 6 novembre 2014, recante diniego di accesso a taluni documenti collegati all'adozione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 217, pag. 1).

Dispositivo

- 1) La decisione Ares(2014) 3694540 della Commissione, del 6 novembre 2014, recante diniego di accesso a taluni documenti collegati all'adozione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, è annullata nella parte in cui ha negato l'accesso alle prime tre frasi del terzo paragrafo del documento n. 6.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 107 del 30.3.2015.

Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Trajektna luka Split/Commissione(Causa T-57/15) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Servizi portuali — Aiuto presunto in favore dell'operatore pubblico di traghetti Jadrolinija — Fissazione, da parte delle autorità croate, di tariffe per i servizi portuali di traffico interno nel porto di Split a un livello asseritamente inferiore a quello delle tariffe praticate tanto negli altri porti della Croazia quanto per il traffico internazionale — Operatore privato detentore di una concessione asseritamente esclusiva per la gestione del terminal passeggeri del porto di Split — Decisione che dichiara l'assenza di aiuti di Stato — Nozione di aiuto — Risorse di Stato»)

(2016/C 392/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Trajektna luka Split d.d. (Split, Croazia) (rappresentanti: M. Bauer, H.-J. Freund e S. Hankiewicz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e P. J. Loewenthal, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e volta all'annullamento della decisione C(2013) 7285 final della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.37265 (2014/NN) — Croazia — Presunto aiuto in favore della Jadrolinija.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Trajektna luka Split d.d. è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 118 del 14.4.2015.

Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2016 — hyphen/EUIPO — Skylotec (Rappresentazione di un poligono)

(Causa T-146/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Marchio dell'Unione europea figurativo rappresentante un poligono — Uso effettivo di un marchio — Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) no 207/2009 — Forma differente per taluni elementi non modificativi del carattere distintivo»]

(2016/C 392/41)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: hyphen GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: M. Gail e M. Hoffmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Skylotec GmbH (Neuwied, Germania) (rappresentanti: M. De Zorti e M. Helfrich, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 marzo 2015 (causa R 1506/2014-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Skylotec e la hyphen.

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 marzo 2015 (causa R 1506/2014-4) relativa a un procedimento di decadenza tra la Skylotec GmbH e la hyphen GmbH, è annullata in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto, in riferimento ai prodotti rientranti nelle classi 9 e 25, ai sensi dell'accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, che la titolare del marchio dell'Unione europea registrato dovesse essere dichiarata decaduta dai suoi diritti.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla hyphen.

4) La Skylotec sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 171 del 26.5.2015.

Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2016 — Commissione/Kakol

(Causa T-152/15 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Concorso generale — Non ammissione di un candidato — Non riconoscimento di un diploma — Ammissione ad un concorso anteriore — Requisiti di concorsi analoghi — Obbligo di motivazione»)

(2016/C 392/42)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (Rappresentanti: inizialmente F. Simonetti, J. Currall e G. Gattinara, successivamente F. Simonetti e G. Gattinara, agenti)

Altra parte nel procedimento: Danuta Kakol (Lussemburgo, Lussemburgo) (Rappresentante: R. Duta, avvocato)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda sezione) del 22 gennaio 2015, Kakol/Commissione (F-1/14 e F-48/14, EU:F:2015:5), diretta ad ottenere l'annullamento di detta sentenza.

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda sezione) del 22 gennaio 2015, Kakol/Commissione (F-1/14 e F-48/14, EU:F:2015:5) è annullata.
- 2) La causa è rinviata dinanzi ad una sezione del Tribunale diversa da quella che ha statuito sulla presente impugnazione.
- 3) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 190 dell'8.6.2015

Sentenza del Tribunale 9 settembre 2016 — Puma/EUIPO — Gemma Group (Représentation d'un félin bondissant)

(Causa T-159/15) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di un marchio figurativo dell'Unione europea che rappresenta un felino che salta — Marchi internazionali figurativi anteriori che rappresentano un felino che salta — Impedimento relativo alla registrazione — Buona amministrazione — Prova della notorietà dei marchi anteriori — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2016/C 392/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentante: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente P. Bullock, successivamente D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Gemma Group Srl (Cerasolo AUSA, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso de l'EUIPO del 19 dicembre 2014 (pratica R 1207/2014-5), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Puma e la Gemma Group.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 dicembre 2014 (pratica R 1207/2014-5) è annullata.*
- 2) *L'EUIPO è condannato alle spese, incluse quelle della Puma SE.*

⁽¹⁾ GU C 171 del 26.5.2015.

Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2016 — National Iranian Tanker Company/Consiglio

(Causa T-207/15) ⁽¹⁾

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Autorità di cosa giudicata — Diritto a un ricorso effettivo — Errore di valutazione — Diritti della difesa — Diritto di proprietà — Proporzionalità»)

(2016/C 392/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: National Iranian Tanker Company (Teheran, Iran) (rappresentanti: T. de la Mare, QC, M. Lester, J. Pobjoy, barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley e C. Murphy, solicitors)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente N. Rouam e M. Bishop, successivamente M. Bishop e A. Vitro, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2015/236 del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2015, L 39, pag. 18), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/230 del Consiglio, del 12 febbraio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2015, L 39, pag. 3), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente, e, in subordine, domanda fondata sull'articolo 277 TFUE e diretta ad ottenere la dichiarazione di inapplicabilità dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), e dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), nella parte in cui tali disposizioni si applicano alla ricorrente.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*

2) La National Iranian Tanker Company e il Consiglio dell'Unione europea sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 245 del 27.7.2015.

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Arrom Conseil/EUIPO — Puig France (Roméo has a Gun by Romano Ricci)

(Causa T-358/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Roméo has a Gun by Romano Ricci — Marchi dell'Unione europea denominativi anteriori NINA RICCI e RICCI — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Profitto indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori — Pregiudizio alla notorietà — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»]

(2016/C 392/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Arrom Conseil (Parigi, Francia) (rappresentanti: C. Herissay Ducamp e J. Blanchard, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: H. Kunz, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Puig France SAS (Parigi, Francia) (rappresentante: E. Armijo Chávarri, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 26 marzo 2015 (procedimento R 1020/2014-1) relativa a un procedimento di opposizione tra la Puig France e l'Arrom Conseil.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) L'Arrom Conseil è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Puig France SAS.

⁽¹⁾ GU C 294 del 7.9.2015.

Sentenza del Tribunale del 14 luglio 2016 — Preferisco Foods/EUIPO — Piccardo & Sapore' (PREFERISCO)

(Causa T-371/15) ⁽¹⁾

(«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo PREFERISCO — Marchio dell'Unione europea denominativo anteriore I PREFERITI — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2016/C 392/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Preferisco Foods Ltd (Vancouver, Columbia Britannica, Canada) (rappresentanti: G. Macías Bonilla, P. López Ronda, G. Marín Raigal e E. Armero, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Sidat Humphreys e J.-F. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Piccardo & Savore' (PREFERISCO) (Chiusavecchia, Italia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda divisione di opposizione dell'EUIPO del 15 aprile 2015 (procedimento R 2598/2013-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Piccardo & Savore' e la Preferisco Foods.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Preferisco Foods è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 311 del 21.9.2015.

Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2016 — Perfetti Van Melle Benelux/EUIPO — PepsiCo (3D)

(Causa T-390/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo 3D — Marchi dell'Unione europea denominativo e figurativi anteriori 3D'S e 3D's — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2016/C 392/47)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Perfetti Van Melle Benelux (Breda, Paesi Bassi) (rappresentante: P. Testa, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: PepsiCo. Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: V. von Bomhard e J. Fuhrmann, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta divisione di opposizione dell'EUIPO dell'8 maggio 2015 (procedimento R 465/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la PepsiCo e la Perfetti Van Melle Benelux.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Perfetti Van Melle Benelux BV è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 311 del 21.9.2015.

**Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2016 — Globo Comunicação e Participações/EUIPO
(marchio sonoro)**

(Causa T-408/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio sonoro — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»]

(2016/C 392/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Globo Comunicação e Participações S/A (Rio de Janeiro, Brasile) (rappresentanti: E. Gaspar e M.-E. De Moro-Giafferri, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 18 maggio 2015 (procedimento R 2945/2014-5), relativa a una domanda di registrazione di un marchio sonoro come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Globo Comunicação e Participações S/A è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 320 del 28.9.2015.

Sentenza del Tribunale 13 settembre 2016 — Pohjanmäki/Consiglio

(Causa T-410/15 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2013 — Rispettivi ruoli dell'AIPN e della CCP — Assenza di rapporti informativi — Mancata consultazione dei rapporti informativi da parte dei membri della CCP — Compatibilità delle funzioni di relatore presso la CCP con quelle di ex valutatore — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione»)

(2016/C 392/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jaana Pohjanmäki (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentante: E. Rebasti e M. Bauer, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 18 maggio 2015, Pohjanmäki/Consiglio (F-44/14, EU:F:2015:46) e diretta all'annullamento di tale sentenza.

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.

- 2) La sig.ra Jaana Pohjanmäki sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea nell'ambito della presente istanza.

⁽¹⁾ GU C 337 del 12.10.2015.

Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Trinity Haircare/EUIPO — Advance Magazine Publishers (VOGUE)

(Causa T-453/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea figurativo VOGUE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere descrittivo — Carattere distintivo — Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), letto in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Malafede — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»]

(2016/C 392/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Trinity Haircare AG (Herisau, Svizzera) (rappresentanti: J. Kroher e K. Bach, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Lewis e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentante: D. Ivison, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 maggio 2015 (procedimento R 2426/2014-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Advance Magazine Publishers e la Trinity Haircare.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Trinity Haircare AG è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Advance Magazine Publishers, Inc.

⁽¹⁾ GU C 320 del 28.9.2015.

Sentenza del Tribunale del 14 settembre 2016 — Lotte/EUIPO — Kuchenmeister (KOALA LAND)

(Causa T-479/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo KOALA LAND — Marchio nazionale denominativo anteriore KOALA — Rigetto parziale della domanda di registrazione — Rischio di confusione — Uso effettivo — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009»]

(2016/C 392/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lotte Co. Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: M. Knitter e S. Schicker, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Kuchenmeister GmbH (Soest, Germania) (rappresentante: P. Blumenthal, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 giugno 2015 (procedimento R 815/2014-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Kuchenmeister e la Lotte.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Lotte Co. Ltd è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 337 del 12.10.2015.

Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2016 — De Esteban Alonso/Commissione

(Causa T-557/15 P) ⁽¹⁾

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Articolo 24 dello Statuto — Domanda di assistenza — Procedimento penale dinanzi a un giudice nazionale — Decisione dell'istituzione di costituirsi parte civile — Rigetto del ricorso in primo grado in quanto manifestamente infondato — Irregolarità procedurali — Presupposti per l'applicazione dell'articolo 24 dello Statuto»)

(2016/C 392/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fernando De Esteban Alonso (Saint-Martin-de-Seignanx, Francia) (Rappresentante: C. Huglo, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: inizialmente J. Currall e C. Ehrbar, successivamente C. Ehrbar e G. Berscheid, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 15 luglio 2015, De Esteban Alonso/Commissione (F-35/15, EU:F:2015:87).

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Fernando De Esteban Alonso sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente grado di giudizio.

⁽¹⁾ GU C 371 del 9.11.2015.

Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2016 — Paglieri Sell System/EUIPO (APOTEKE)(Causa T-563/15) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio figurativo APOTEKE — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009»]

(2016/C 392/53)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Paglieri Sell System SpA (Pozzolo Formigaro, Italia) (rappresentanti: P. Pozzi e F. Braga, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: K. Doherty e L. Rampini, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 luglio 2015 (procedimento R 2428/2014-5), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo APOTEKE come marchio dell'Unione europea

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Paglieri Sell System SpA è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 371 del 9.11.2015.

Ricorso proposto il 5 agosto 2016 — Gifi Diffusion/EUIPO — Crocs (Footwear)

(Causa T-424/16)

(2016/C 392/54)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Gifi Diffusion (Villeneuve-sur-Lot, Francia) (rappresentante: C. de Chassey, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Crocs, Inc. (Longmont, Colorado, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Disegno o modello controverso interessato: Disegno o modello dell'Unione europea «Footwear» — Disegno o modello dell'Unione europea n. 733 282-0001

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell'EUIPO del 25 aprile 2015 nel procedimento R 37/2015-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

- dichiarare invalido il disegno o modello n. 000733282-0001;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002;
- violazione degli articoli 62 e 63 del regolamento n. 6/2002.

Ricorso proposto il 4 agosto 2016 — Šroubárna Ždánice/Consiglio**(Causa T-442/16)**

(2016/C 392/55)

*Lingua processuale: il ceco***Parti***Ricorrente:* Šroubárna Ždánice (Kyjov, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Osladil, avvocato)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- decidere che l'Unione europea è tenuta a versare alla ricorrente l'importo di CZK 75 502 534 a titolo di risarcimento del danno .
- condannare l'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo, vertente sul fatto che ricorrono tutti i presupposti per il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 268 TFUE in combinato disposto con l'articolo 340, paragrafo 2, TFUE:

- imponendo un dazio antidumping all'importazione di alcuni elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, successivamente esteso alle importazioni dalla Malaysia, l'Unione europea è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in quanto membro dell'OMC, in particolare a quelli stabiliti dall'accordo antidumping;
- la violazione dell'accordo antidumping ha comportato la violazione dell'articolo 216, paragrafo 2, TFUE;
- in conseguenza del comportamento illecito da parte dell'Unione europea si è verificato un danno per la ricorrente per un importo di CZK 75 502 534;
- il danno supra menzionato trae origine con nesso causale dal comportamento illecito dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 19 agosto 2016 — Spagna/Commissione**(Causa T-459/16)**

(2016/C 392/56)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti***Ricorrente:* Regno di Spagna (rappresentante: M. Sampol Pucurull, avvocato dello Stato)*Convenuta:* Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito della sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nei limiti in cui riguarda il Regno di Spagna, relativamente a determinati aiuti alla superficie, e che esclude l'importo di EUR 262 887 429,57;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo, suddiviso in due capi.

1. Il ricorrente sostiene che la rettifica forfettaria disposta dalla Commissione viola l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005 L 209, pag. 1), nonché gli orientamenti del 1997 (documento VI/5330/97), relativi alle condizioni da soddisfare per imporre una rettifica del 25 % o del 10 %. Tale violazione implica un eccesso di potere della Commissione nell'esercizio della sua discrezionalità e l'inosservanza dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto.
 - In primo luogo, le autorità spagnole ritengono che le varie rettifiche forfettarie violino l'articolo 31, comma 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, in combinato disposto con gli orientamenti del 1997 e con il principio di proporzionalità, in quanto la Commissione non dispone di indizi seri e ragionevoli per giungere alla conclusione di dover applicare una rettifica forfettaria del 25 % per quanto riguarda i pascoli arborati per gli anni dal 2009 al 2013, salvo che per i pascoli arborati di cinque comunità autonome nel 2009, relativamente ai quali si ritiene che trovi applicazione l'articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU 2004 L 141, pag. 18).

Le autorità spagnole criticano inoltre l'applicazione da parte della Commissione di una rettifica forfettaria del 10 % per gli anni dal 2009 al 2013 relativamente ai pascoli arbustivi, e per il 2009 relativamente al pascolo arborato di tipo dehesa.

- In secondo luogo, tali autorità ritengono che la decisione impugnata violi l'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005, in combinazione con i principi di proporzionalità e di certezza del diritto, in quanto non prende in considerazione l'articolo 73 bis, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 796/2004, in combinato disposto con l'articolo 137 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.

Ricorso proposto il 22 agosto 2016 — Portogallo/Commissione

(Causa T-462/16)

(2016/C 392/57)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e J. Saraiva de Almeida, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione C (2016) 3753, del 20 giugno 2016, notificata il 21 giugno 2016, che esclude dal finanziamento determinate spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui, per il motivo «Carenze nel consolidamento», esclude dal finanziamento dell'Unione europea l'importo di EUR 29 957 339,70, relativo alle spese dichiarate dalla Repubblica portoghese nell'ambito degli Aiuti per superficie, negli esercizi finanziari 2013 e 2014;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto la Commissione ha riconosciuto l'esecuzione di un programma di sviluppo pubblico per adeguare i diritti ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16), ma ha proceduto, *a posteriori*, al rifiuto del finanziamento delle spese sulla base dell'adeguamento dei diritti che le era stato proposto.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 34, 36 e 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1) e del principio di proporzionalità.

Ricorso proposto il 22 agosto 2016 — Portogallo/Commissione

(Causa T-463/16)

(2016/C 392/58)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão e J. Saraiva de Almeida, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione C (2016) 3753, del 20 giugno 2016, notificata il 21 giugno 2016, che esclude dal finanziamento determinate spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui esclude dal finanziamento dell'Unione europea l'importo di EUR 8 984 891,60 relativo alle spese dichiarate dalla Repubblica portoghese nell'ambito della condizionalità, negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013;
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, relativo al difetto di motivazione e alla violazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU 2006, L 171, pag. 90).
2. Secondo motivo, relativo alla violazione dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009, L 30, pag. 16), e degli articoli 54, lettera c), paragrafo 2, e 71 del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65).
3. Terzo motivo, relativo alla violazione degli articoli 26 e 53 del regolamento (CE) n. 1122/2009.
4. Quarto motivo, relativo al difetto di motivazione.
5. Quinto motivo, relativo alla violazione del principio del «ne bis in idem».
6. Sesto motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1).

Ricorso proposto il 30 agosto 2016 — Sicignano/EUIPO — Inprodi (GiCapri «a giacchett'e capri»)

(Causa T-619/16)

(2016/C 392/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Pasquale Sicignano (Santa Maria la Carità, Italia) (rappresentanti: A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli, G. Petrocchi, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Inghirami Produzione DISTRINUZIONE SpA (Inprodi) (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «GiCapri «a giacchett'e capri» — Domanda di registrazione n. 12 512 778

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 giugno 2016 nel procedimento R 806/2015-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Quinta Commissione di Ricorso dell'EUIPO resa il 2 giugno 2016 nel procedimento R 806/2015-5 con cui è stata respinta la domanda di registrazione 12512778 del marchio complesso GiCapri «a giacchett'e capri» nelle classi merceologiche 18, 25 e 35, che dovrà conseguentemente essere concesso;

- condannare l'EUIPO a rimborsare all'odierno ricorrente tutte le spese, i diritti e gli onorari relative al presente procedimento.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 31 agosto 2016 — České dráhy/Commissione

(Causa T-621/16)

(2016/C 392/60)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: České dráhy a.s. (con sede in Praga, Repubblica ceca; rappresentanti: K. Muzikář, J. Kindl, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea C(2016) 3993 final del 22 giugno 2016, caso AT.40401 — Twins, con la quale è stata disposta l'ispezione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato; e
- condannare la Commissione europea alle spese per l'intero importo.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è stata emanata in base a materiale ottenuto in occasione di una precedente ispezione nei locali commerciali della České dráhy che era stata condotta in base ad una decisione illegittima. Il materiale così ottenuto non poteva quindi essere utilizzato dalla Commissione europea, neppure per l'emanazione della sua decisione impugnata con il presente ricorso.
 2. Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il materiale in base al quale è stata emanata la decisione impugnata è stato ottenuto nel corso di una precedente ispezione, al di fuori dell'ambito determinato che era oggetto dell'ispezione, e dunque illecitamente.
 3. Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata e la relativa ispezione della Commissione europea costituiscono un'ingerenza sproporzionata nella sfera privata della ricorrente. La Commissione ha, infatti, emanato la decisione impugnata senza disporre di materiale giuridicamente ammissibile, ha delimitato in maniera inammissibilmente ampia l'oggetto dell'ispezione e ha quindi ecceduto i limiti dei suoi poteri di indagine.
 4. Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la decisione impugnata non ha delimitato sufficientemente l'oggetto e lo scopo dell'ispezione, in quanto, inter alia, ha delimitato in maniera inammissibilmente ampia il periodo di tempo riguardo al quale doveva essere effettuata l'ispezione, ed essa non è debitamente giustificata.
 5. Quinto motivo, vertente sulla circostanza che con la decisione impugnata e la conseguente ispezione si è avuta un'ingerenza inammissibile nei diritti e nelle libertà fondamentali della ricorrente garantiti dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (rispettivamente dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) e dell'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (rispettivamente dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
-

Ricorso proposto il 31 agosto 2016 — Repubblica ceca/Commissione**(Causa T-627/16)**

(2016/C 392/61)

*Lingua processuale: il ceco***Parti***Ricorrente:* Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Pavliš, J. Vlácil, agenti)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2016) 3753] (in prosieguo la «decisione impugnata»), nella parte in cui esclude le spese sostenute dalla Repubblica ceca relativamente al regime di pagamento unico per superficie (SAPS) per l'importo complessivo di EUR 84 272,83, nella parte in cui esclude le spese sostenute dalla Repubblica ceca relativamente agli investimenti nel settore vinicolo per l'importo complessivo di EUR 636 516,20 e nella parte in cui esclude le spese sostenute dalla Repubblica ceca relativamente ai presupposti di condizionalità per un importo complessivo di EUR 29 485 612,55, e
- condannare la Commissione alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, relativamente al pagamento unico per superficie (SAPS), la ricorrente deduce un motivo vertente sulla violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. La Commissione ha deciso di escludere le spese dal finanziamento dell'Unione, benché non si sia avuta violazione né del diritto dell'Unione né del diritto interno.

Relativamente agli investimenti nel settore vinicolo, la ricorrente deduce un motivo vertente sulla violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013. La Commissione ha deciso di escludere le spese dal finanziamento dell'Unione, benché non si sia avuta violazione né del diritto dell'Unione né del diritto interno.

Relativamente ai presupposti di condizionalità, la ricorrente deduce due motivi.

- Il primo motivo verte sulla violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013. La Commissione ha deciso di escludere le spese dal finanziamento dell'Unione, benché non si sia avuta violazione né del diritto dell'Unione né del diritto interno.
- In subordine, la ricorrente deduce il secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013. Quand'anche gli addebiti controversi nel primo motivo costituissero una violazione del diritto dell'Unione (quod non), la Commissione avrebbe comunque valutato erroneamente la gravità di tale violazione e del danno finanziario per l'Unione.

Ricorso proposto il 2 settembre 2016 — Remag Metallhandel e Jaschinsky/Commissione**(Causa T-631/16)**

(2016/C 392/62)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrenti:* Remag Metallhandel GmbH (Steyr, Austria) e Werner Jaschinsky (St. Ulrich bei Steyr, Austria) (rappresentante: M. Lux, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che, tenuto conto della richiesta di OLAF, su cui ha insistito anche successivamente, che le autorità degli Stati membri recuperino dazi antidumping su tutte le partite di silicio metallico esportate da Taiwan verso l'Unione europea conformemente al regolamento (CE) n. 398/2004 del Consiglio, del 2 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese (GU 2004, L 66) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio, del 25 maggio 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea, dichiarato o no originario della Repubblica di Corea (GU 2010, L 131), nonostante la mancanza di prove o l'insufficienza delle prove fornite da OLAF in merito al fatto che il silicio importato dalla Remag da Taiwan sia originario della Repubblica popolare cinese, il Tribunale voglia;

- condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti, come specificato nel ricorso, oltre a interessi moratori al tasso dell'8 % annuo, e
- condannare la convenuta alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che, chiedendo agli Stati membri di recuperare dazi antidumping prima che l'indagine confermasse l'origine delle merci al fine di evitare la prescrizione dei dazi asseritamente dovuti, OLAF ha dato istruzioni e ha indotto le amministrazioni nazionali a violare gli articoli 220, paragrafo 1, e 221, paragrafo 1, del Codice Doganale Comunitario (in prosieguo: il «CDC»).
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione, da parte di OLAF, del principio di buona amministrazione e del suo obbligo di fondare le sue conclusioni su prove concrete, poiché non ha tenuto conto, nella sua richiesta di recupero, del fatto che una spedizione di silicio dalla Repubblica popolare cinese non dimostra che il silicio sia originario della Repubblica popolare cinese.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione, da parte di OLAF, dell'onere della prova circa l'origine non preferenziale, dal momento che ha asserito che tutte le esportazioni di silicio da Taiwan riguardavano merci originarie della Repubblica popolare cinese.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte di OLAF, delle regole sull'origine, come interpretate dalla Corte di giustizia, nella parte in cui ha fatto valere che il trattamento avvenuto in Taiwan non era sufficiente a conferire l'origine taiwanese senza considerare l'uso del silicio trattato.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente.

Ricorso proposto il 7 settembre 2016 — Deichmann/EUIPO — Vans (Raffigurazione di una fascia sul lato di una scarpa)

(Causa T-638/16)

(2016/C 392/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deichmann SE (Essen, Germania) (rappresentante: C. Onken, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vans, Inc. (Cypress, California, Stati Uniti d'America)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio di posizione dell'Unione (Raffigurazione di una fascia sul lato di una scarpa) — Domanda di registrazione n. 10 263 895

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 luglio 2016 nel procedimento R 408/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- modificare la decisione impugnata nel senso di annullare la decisione della divisione di opposizione del 23 dicembre 2014, accogliere l'opposizione B 001919210 e rigettare la domanda di marchio dell'Unione europea n. 10 263 895;
- in subordine: annullare la decisione della quarta commissione di ricorso del 6 luglio 2016 nel procedimento R 408/2015-4;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione delle regole 19, paragrafo 2, e 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2868/95, dell'articolo 151, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009, del principio della certezza del diritto e del principio di irretroattività.

Ricorso proposto l'8 settembre 2016 — GEA Group/Commissione

(Causa T-640/16)

(2016/C 392/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: GEA Group AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: I. du Mont e C. Wagner, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 29 giugno 2016, C(2016)3920, che modifica la decisione C (2009)8682 definitivo dell'11 novembre 2009, relativa ad un procedimento a norma del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.38589 — Stabilizzanti termici);
- in via subordinata, ridurre l'importo dell'ammenda e fissare una nuova data per il pagamento e gli interessi dovuti (successiva all'adozione della decisione impugnata), e
- condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea, adottando la decisione impugnata nonostante fosse decorso il termine di prescrizione, ha violato l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che con la decisione impugnata la Commissione ha violato l'articolo 266, paragrafo 1, TFUE, nonché i diritti della difesa della ricorrente in quanto a quest'ultima non è stata concessa l'opportunità di sviluppare oralmente le proprie argomentazioni.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 23, paragrafi 2 e 3 del regolamento n. 1/2003, in quanto non ha applicato nei confronti della ricorrente il massimale del 10 %, e poiché non ha applicato detto massimale ad un altro autore dell'infrazione, a discapito della medesima ricorrente.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento in quanto ha ritenuto la ricorrente la sola responsabile di una condotta della quale altri autori dell'infrazione sono stati riconosciuti responsabili mentre la responsabilità della ricorrente è unicamente una responsabilità derivata e poiché ha distribuito l'onere supplementare derivante dalla ridotta responsabilità dell'altro autore dell'infrazione esclusivamente a discapito della ricorrente.
5. Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha agito *ultra vires* nella misura in cui ha fissato retroattivamente il termine per il pagamento ad una data in cui non esisteva alcuna valida base legale per detto pagamento, e sul fatto che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione derivante dall'articolo 296, paragrafo 2, TFUE, in quanto non ha spiegato le ragioni per le quali si è discostata dalla propria prassi.

Ricorso proposto il 12 settembre 2016 — Iame/EUIPO — Industrie Aeronautiche Reggiane (Parilla)

(Causa T-642/16)

(2016/C 392/65)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Iame SpA (Milano, Italia) (rappresentante: M. Mostardini, G. Galimberti, F. Mellucci, R. Kakkar, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Industrie Aeronautiche Reggiane Srl (Reggio Emilia, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «Parilla» — Marchio dell'Unione europea n. 3 065 182

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Decadenza

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 23 giugno 2016 nel procedimento R 608/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'impugnata decisione, per violazione dell'articolo 51, Reg. (CE) 207/2009, nella misura in cui tale decisione ha rigettato il ricorso R0608/2015-1 e ha confermato la decadenza per non uso del marchio figurativo dell'UE «Parilla» n. 3065182 di titolarità di IAME S.p.A. per tutti i prodotti e servizi rivendicati dalle classi 7 e 41;
e conseguentemente:
- rigettare la domanda di decadenza ex art. 51, Reg. (CE) 207/2009 del marchio figurativo dell'UE «Parilla» n. 3065182 di titolarità di IAME S.p.A., per tutti i prodotti e servizi rivendicati dalle classi 7 e 41;
- con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini consentiti;
- con vittoria di spese e competenze di lite.

Motivo invocato

- Violazione e falsa applicazione dell'articolo 51 Reg. (CE) 207/2009.
-

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT